

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

(2009/127/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

- (3) L'accordo istituisce un comitato misto con poteri decisionali in determinati settori ed è quindi necessario specificare chi rappresenti la Comunità in tale comitato.

vista la proposta della Commissione,

- (4) È opportuno approvare l'accordo,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

DECIDE:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) Il 14 dicembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo di cooperazione per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, anche relativamente all'IVA e alle accise.

L'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari («l'accordo»), e l'atto finale che lo accompagna sono approvati a nome della Comunità.

I testi dell'accordo e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione ⁽²⁾.

- (2) Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 ottobre 2004 relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, e con riserva della sua conclusione in una data

Articolo 2

Per le materie di sua competenza, la Comunità è rappresentata dalla Commissione nel comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 39 dell'accordo.

⁽¹⁾ GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 106.

⁽²⁾ Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta Ufficiale.

La posizione che la Comunità adotterà in fase di attuazione dell'accordo per quanto riguarda le decisioni o raccomandazioni del comitato misto è stabilita dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo ⁽¹⁾.

Il presidente del Consiglio notifica una dichiarazione della Comunità europea secondo cui, fino alla data di entrata in vigore

dell'accordo, la Comunità si considera vincolata dall'accordo stesso, nei limiti della sua competenza, nei suoi rapporti con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

⁽²⁾ La data di applicazione dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera in virtù dell'articolo 44, paragrafo 3 dell'accordo, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.